



Occupare la scuola è reato?

Autore : Mariano Acquaviva

Data: 08/03/2019

Occupazione scuola: quali sono le conseguenze legali? È reato occupare per protesta un edificio scolastico?

Quando gli studenti ritengono lesi i loro diritti pongono in essere delle condotte di protesta per richiamare l'attenzione dei dirigenti e per negoziare la concessione di ciò che reputano sia stato loro sottratto: ad esempio, se un grave malfunzionamento degli impianti priva del riscaldamento le aule scolastiche, gli studenti possono scioperare e,



quindi, astenersi in massa dalle lezioni fintantoché il guasto non venga riparato. Lo stesso dicasi se le aule sono inadeguate, oppure se l'istituto non è dotato di computer o di un'aula multimediale funzionante. Insomma: gli studenti possono esercitare, eventualmente mediante l'intermediazione del loro rappresentante d'istituto, il diritto di protestare quando le cose non vanno come dovrebbero. Accanto alla più classica delle condotte di protesta (lo sciopero), i movimenti studenteschi pongono in essere anche un altro tipo di reazione, opposta alla prima: **occupare la scuola**. Con l'occupazione, gli studenti si autogestiscono e, spesso, impediscono il regolare svolgimento delle lezioni prendendo possesso, giorno e notte, dell'intero edificio scolastico. Ti sei mai chiesto se questa condotta è legittima? Se l'argomento ti interessa, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo insieme se occupare la scuola è reato.

Occupazione scolastica: cos'è?

Anche se non ne hai mai vissuta una, probabilmente saprai cos'è un'**occupazione scolastica**: si tratta di quella protesta tipica degli studenti che decidono di impossessarsi materialmente dell'edificio adibito a scuola. In pratica, gli studenti, proprio come fanno gli operai con le fabbriche, entrano nella scuola e vi si barricano all'interno, impedendo ovviamente ai docenti di fare lezione. V'è di più: al personale scolastico (docente, ata, ecc.) è impedito l'ingresso.

Occupare la scuola, quindi, significa prenderne stabilmente possesso, giorno e notte, creando ovviamente un forte disagio non solo per quanto lavorano nella scuola ma, di riflesso, anche per la società civile, visto che l'occupazione, in genere, viene vista da tutti come un fenomeno molto radicale, sul quale sono chiamate ad intervenire anche le autorità.

Occupare la scuola: è reato?

A differenza dello sciopero, che consiste nella mera astensione dalle lezioni, l'**occupazione di una scuola** è una protesta che, seppur pacifica, potrebbe non essere tollerata dalla legge. Non a caso, la Costituzione espressamente riconosce (ai lavoratori, si badi bene) il diritto allo sciopero, da esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano **[1]**, ma nulla dice sull'occupazione di edifici. L'unica norma che parla di occupazione o di invasione di strutture si trova nel codice penale: vediamo, allora se **occupare una scuola è reato**.

Occupazione scolastica: è reato di invasione di edifici?



Il codice penale punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotré a milletrécentadue euro chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Le pene della reclusione e della multa si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi **[2]**.

Com'è facile intuire, **occupare una scuola** potrebbe rientrare addirittura nell'ipotesi aggravata di questo reato, visto che la condotta è posta in essere da una moltitudine di persone (sicuramente più delle dieci che la legge richiede perché si integri l'ipotesi punita più severamente).

La giurisprudenza, però, ha escluso che le agitazioni studentesche che si tramutano in **occupazioni scolastiche** possano costituire il reato di invasione di terreni o edifici: questo perché l'ipotesi delittuosa sopra descritta presuppone la volontà, da parte degli occupanti, di prendere possesso del bene invaso in maniera duratura, comportandosi da proprietari. L'occupazione studentesca, invece, è mossa da ben altri intenti, e cioè da uno scopo di protesta.

Secondo la Corte di Cassazione **[3]**, poi, l'edificio scolastico, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, i quali non ne sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi: pertanto, non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto.

Occupazione scolastica: è reato di interruzione di pubblico servizio?

Se la giurisprudenza sembra orientata ad escludere il reato di invasione di edifici nel caso in cui gli studenti decidano di **occupare la scuola**, bisogna però precisare che l'occupazione, di solito, non comporta solamente una presa di possesso, ma anche l'interruzione delle lezioni e di ogni altra attività scolastica: all'occupazione, infatti, segue l'autogestione dei ragazzi.

Ebbene, il codice penale punisce con la reclusione fino a un anno chi, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. I capi, i promotori e gli organizzatori sono puniti con pena molto più severa: da uno a cinque anni **[4]**.



Secondo i giudici **[5]**, se l'**occupazione della scuola** da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l'attività didattica si svolge con difficoltà (ad esempio, a causa della confusione). Da tanto si evince, però, che se l'occupazione scolastica impedisse il compimento dell'ordinaria attività scolastica, allora vi sarebbe il rischio concreto di incorrere nel reato appena enunciato, cioè quello di interruzione di un pubblico servizio.

Note:

[1] Art. 40 Cost.

[2] Art. 633 cod. pen.

[3] Cass., sent. del 30 marzo 2000.

[4] Art. 340 cod. pen.

[5] Trib. Siena, 29 ottobre 2001.

Autore immagine: Unsplash.com